

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 28 MARZO 1957

(68^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico » (1883) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1043,	1044
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		1044
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>		1044

« Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1045,	1046
ANGELILLI, <i>relatore</i>		1045

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cerutti, Cornaggia Medici, De Bacci,

Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Januzzi, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal senatore Grammatico.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico » (1883) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro è contraria, in linea di principio, agli storni da un capitolo all'altro dei fondi a ciascun capitolo assegnati dalle leggi di approvazione degli stati di previsione, storni vietati dall'articolo 38 della legge di contabilità dello Stato.

« Nel presente caso non eccepisce la mancanza di copertura, in quanto risulta, da informazioni avute dalla Ragioneria generale, che sul capitolo citato nel disegno di legge vi è capienza sufficiente. Mantiene, però, le proprie riserve, richiamando su di esse l'attenzione del

4^a COMMISSIONE (Difesa)68^a SEDUTA (28 Marzo 1957)

Governo, circa le deroghe, sia pure legislative, alla legge generale di contabilità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati e sul quale la nostra Commissione è chiamata a deliberare, consta di quattro articoli che nel modo più rapido io cercherò di sintetizzare.

L'articolo 1 stabilisce che le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, quali recate dalla legislazione vigente (decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni) sono elevate fino a raggiungere le misure della assicurazione obbligatoria previste dall'articolo 941 del Codice della navigazione, qualora queste ultime siano superiori.

Giova a questo punto ricordare che il detto articolo è stato modificato dalla legge 16 aprile 1954, n. 202, che eleva il limite minimo di capitale da lire 160.000 a lire 5.200.000.

Con questo articolo si intende stabilire un vantaggio a favore di quanti direttamente, o come eredi, abbiano diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico per avere volato con aeromobili per servizio.

L'articolo 2 stabilisce che, qualora l'indennizzo privilegiato aeronautico dovesse concorrere con l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 941 del Codice della navigazione, non si fa luogo a cumulabilità.

Qualora l'assicurazione obbligatoria fosse di importo inferiore l'indennizzo è corrisposto per la differenza.

L'articolo 3 stabilisce che la presente legge abbia effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955.

L'articolo 4 provvede per la copertura dell'onere di lire 160 milioni per l'esercizio finanziario corrente a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario, autorizzando il Ministro del tesoro a procedere alle occorrenti variazioni.

La Commissione di finanza e tesoro del Senato, pure con qualche riserva sulla opportu-

nità di storni, ha espresso parere non contrario.

Ed il vostro relatore, tenendo presente la esigenza di dare serenità a chi vola di fronte a deprecabili incidenti che lascino invalidità od eredi, vi invita a voler dare il vostro voto favorevole, definitivamente approvando in tal modo il disegno di legge già accolto dall'altro ramo del Parlamento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia il relatore per la relazione favorevole da lui fatta e si augura che, come la Camera dei deputati, anche il Senato approvi questo disegno di legge all'unanimità.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Nella mia veste di relatore, desidero esprimere particolarmente a lei, onorevole Presidente, la nostra gratitudine per aver voluto, proprio nel giorno sacro all'Arma Azzurra, farci votare il presente disegno di legge, il quale è destinato a dare serenità a chi vola per missione.

PRESIDENTE. La ricorrenza testè ricordata dal senatore Cornaggia Medici mi fornisce l'occasione di inviare un fervido voto augurale al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, sicuro di interpretare il pensiero unanime della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, risultino inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del Codice della navigazione e successive modificazioni, l'indennizzo è elevato fino a concorrenza dell'ammontare della predetta assicurazione.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non è cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del Codice della navigazione, e successive modificazioni. Se quest'ultima è di importo inferiore, l'indennizzo è corrisposto per la differenza.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposi-

zioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».

ANGELILLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e modificato dall'articolo 12 del regio decreto-legge del 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, disciplina l'eventuale congedo anticipato dei militari di leva e volontari che si trovino in determinate condizioni di famiglia. Il numero 3 del citato articolo dice testualmente: « unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi ».

Questa dizione corrispondeva a quella dell'articolo 85, comma terzo, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329. Tale comma è stato modificato dalla legge 15 marzo 1956, n. 153, e sostituito con il seguente: « unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)68^a SEDUTA (28 Marzo 1957)

È inutile soffermarsi sulle ragioni che hanno suggerito la adozione di questa seconda dizione, dato che queste sono ben note alla Commissione, che ebbe a ritenerle opportune in occasione della discussione e dell'approvazione della relativa legge. Le stesse ragioni sono altrettanto valide anche per i giovani della leva marittima, e appare pertanto opportuno che per essi siano applicate le stesse norme già in atto per i giovani della leva dell'Esercito e dell'Aeronautica.

A questo provvede il disegno di legge di iniziativa governativa in esame, che prevede la modifica del punto terzo del citato articolo 62 delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, in analogia a quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 85 delle disposizioni legislative riguardanti la leva dell'Esercito, di cui alla legge 15 marzo 1956, n. 153.

Si invita, pertanto, la Commissione a voler approvare il relativo provvedimento, in conformità al suffragio favorevole con cui a suo tempo accolse la modifica del comma terzo dell'articolo 85 delle disposizioni legislative riguardanti la leva dell'Esercito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.